



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/1 DEL 21.12.2010

Oggetto: **Articolo 58, comma 1, punto 4) della legge regionale n. 11/2006 (legge di contabilità) modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. f) e g), della legge regionale n. 14/2010. Definizione modalità e criteri percentuali di selezione degli atti di impegno relativi all'esercizio 2011 da sottoporre a controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa, a cura della Ragioneria generale.**

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama l'attenzione della Giunta regionale sul novellato articolo 58, comma 1, punto 4), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

La legge regionale 10 agosto 2010, n. 14, art. 1, comma 1, lett. f) e g), ha infatti modificato, con effetto dal 1° gennaio 2011, il regime dei controlli di competenza della Ragioneria generale concernenti la regolarità contabile degli atti che impegnano la spesa del bilancio regionale nonché la legalità della spesa disposta con i suddetti provvedimenti di impegno.

La modifica in questione si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti di spesa dell'Amministrazione regionale e, rispetto alla precedente disciplina dettata dall'art. 58 della L.R. n. 11/2006, comporta diversi aspetti di novità.

Il primo aspetto riguarda la disciplina del controllo di regolarità contabile degli impegni assunti dai competenti centri di responsabilità. La nuova norma, nel ribadire che l'impegno viene assunto sotto la piena responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto, dispone che la Ragioneria provvede alla sua registrazione entro quindici giorni utili dal ricevimento dello stesso, dopo averne verificato la regolarità contabile. Detta verifica - preventiva rispetto alla registrazione - nel testo novellato assume una portata più ampia rispetto a quella contemplata dalla disposizione originaria poiché, oltre a riguardare, come nel passato, la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo del bilancio, la capienza dello stanziamento e il corretto riferimento della spesa alla competenza dell'esercizio ovvero ai residui, si estende anche all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti contabili dell'impegno così come previsti dall'articolo 38 della medesima legge regionale di contabilità, riformulato anch'esso, a decorrere dal 2011, dall'art. 1, lett. c), della L.R. n. 14/2010.



Per effetto della sopra richiamata modifica, pertanto, per poter procedere alla registrazione dell'impegno, la Ragioneria dovrà preliminarmente accertare che lo stesso abbia a fondamento una obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti di creditori determinati, che sia determinata la somma da pagare al creditore individuato con il provvedimento, che sia indicato il titolo giuridico in base al quale la somma è dovuta. La verifica circa la regolarità contabile dell'impegno dovrà inoltre riguardare la corretta assunzione di obbligazioni e dei corrispondenti impegni di spesa a carico di esercizi successivi a quello in corso, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della stessa legge di contabilità.

L'esito negativo del controllo sulla regolarità contabile dell'impegno ne impedisce la registrazione e comporta la restituzione motivata dell'atto al competente centro di responsabilità.

Ulteriore elemento di novità concernente la fase della registrazione contabile dell'impegno è costituito dalla riduzione dei tempi entro i quali i provvedimenti che comportano impegni di spesa divengono efficaci. Infatti, mentre per effetto della precedente formulazione della norma gli stessi provvedimenti acquistavano efficacia decorsi 10 giorni dalla registrazione dell'impegno, la nuova disposizione, nell'ottica dell'accelerazione dei procedimenti di spesa e della piena responsabilità dei dirigenti che emanano gli atti medesimi, non prevede alcun lasso temporale tra la registrazione contabile dell'impegno e l'efficacia dei provvedimenti che danno luogo all'impegno medesimo, così che questi ultimi sono da considerare efficaci all'atto di registrazione dell'impegno.

Infine, il novellato articolo 58 ridefinisce il regime dei controlli circa la legalità della spesa disposta con gli atti di impegno. La verifica in ordine alla legalità della spesa impegnata sul bilancio regionale - concernente quindi la legittimità del procedimento amministrativo che ha comportato impegno di spesa - assume il carattere di controllo successivo - cioè riguardante atti già efficaci o che potrebbero anche aver già esaurito la loro efficacia con la liquidazione ed il pagamento - e a campione - quindi avente ad oggetto non più l'universo degli atti di impegno adottati nel corso di un determinato esercizio finanziario bensì un campione definito sulla base di modalità, criteri percentuali e di selezione determinati dalla Giunta regionale.

La direzione generale della Ragioneria, prosegue il Presidente, dopo aver completato le operazioni di chiusura dell'esercizio 2011, avrà quindi cura di predisporre il programma annuale di controllo per l'esercizio medesimo sugli atti di impegno selezionati in base alle predette modalità e criteri e di trasmetterlo alle direzioni interessate. Le medesime direzioni saranno tenute ad inviare l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Ragioneria per la verifica in questione.

Le risultanze del suddetto controllo saranno inviate dalla medesima direzione generale ai competenti centri di responsabilità che hanno emanato l'atto, all'organo gerarchicamente sovra



ordinato e al competente organo politico. Qualora vi siano osservazioni che ravvisino la non legalità della spesa, queste saranno trasmesse anche all'Ufficio Ispettivo della Presidenza e agli altri uffici cui spettino compiti di vigilanza "ratione materia" affinché vengano espletati gli ulteriori accertamenti di competenza e le eventuali conseguenti segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo.

Ciò posto, il Presidente, in attuazione della citata norma, richiama l'attenzione della Giunta regionale sulla necessità di stabilire modalità e criteri percentuali di selezione che diano luogo alla formazione di un campione significativo degli atti di impegno concernenti l'esercizio 2011 da sottoporre alla predetta verifica di legalità della spesa a cura della Ragioneria generale.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione e del Bilancio, illustra, quindi le caratteristiche tecniche del procedimento di campionamento secondo il metodo statistico casuale, così come descritte nel documento predisposto dalla direzione generale della Ragioneria ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Nel documento, prosegue il Presidente, a pagina 8 vengono indicati i possibili ordini di ampiezza del campione definiti sulla base di differenti classi di numerosità dell'universo degli atti considerati (popolazione) e con riferimento a diverse percentuali di rappresentatività (livello di confidenza) e completezza (margine di errore) del campione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, si può stimare che nell'esercizio 2011 possa essere adottato un numero di atti di impegno corrispondente alla media di quelli adottati nell'ultimo triennio (2007/2009), pari ad una popolazione di circa 8500 atti. Ritenuto soddisfacente un grado di rappresentatività del campione pari al 95% e accettato un margine di errore pari al 6%, l'applicazione dei suddetti parametri alla classe di popolazione così determinata comporterebbe, secondo le suddette regole statistiche, la formazione di un campione pari a 259 atti, che in termini percentuali rappresentano il 3% dell'universo considerato.

Dopo aver esaminato le diverse soluzioni di campionamento prospettate nel documento, il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, in attuazione dell'articolo 58, comma 1, punto 4, della legge regionale n. 11/2006, propone alla Giunta regionale di adottare il metodo del campionamento statistico casuale per la selezione degli atti di impegno relativi all'esercizio 2011 da sottoporre al controllo di legalità della spesa, secondo un grado di rappresentatività del campione (livello di confidenza) pari al 95 % ed un margine di scostamento delle caratteristiche del campione rispetto all'universo (margine di errore) pari al 6 %.



La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Ragioneria generale

DELIBERA

- di adottare il metodo del campionamento statistico casuale per la selezione degli atti di impegno relativi all'esercizio 2011 da sottoporre al controllo di legalità della spesa, secondo un grado di rappresentatività del campione (livello di confidenza) pari al 95% ed un margine di scostamento delle caratteristiche del campione rispetto all'universo (margine di errore) pari al 6%;
- di dare mandato alla direzione generale della Ragioneria generale di procedere, dopo il completamento delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2011, alla formazione del campione degli atti di impegno relativi al medesimo esercizio secondo il metodo e i criteri definiti con la presente deliberazione e di comunicare il relativo programma di controllo circa la legalità della spesa alle direzioni generali interessate.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci